

PIANO DI UTILIZZO

La gestione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni¹ sottoposti a VIA/AIA è disciplinata dal Titolo II, Capo II del D.P.R. 120/2017.

I requisiti per la qualifica come sottoprodotto (inclusa la conformità delle operazioni di normale pratica industriale) sono attestati dal proponente nel Piano di utilizzo (PdU) previa esecuzione di una caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.R. 120/2017), da effettuare in fase di progettazione, e comunque prima dell'inizio dello scavo, a cura del proponente e a sue spese.

I contenuti minimi del PdU sono indicati nell'Allegato 5 al D.P.R. 120/2017. Secondo quanto indicato in tale Allegato, le informazioni contenute nel PdU devono includere, tra le altre, anche le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale.

Il PdU è trasmesso dal proponente all'Autorità Competente² e all'ARPA almeno 90 giorni prima dell'inizio dello scavo e comunque prima della chiusura del procedimento di VIA o AIA. Il PdU non richiede esplicita autorizzazione, ma contiene la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa nonché la sussistenza dei criteri per la qualifica come sottoprodotto è verificata dall'Autorità Competente.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di sottoprodotto, l'Autorità Competente, nei tempi e modi stabiliti del D.P.R. 120/2017, può richiedere il supporto tecnico dell'ARPA, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione del PdU o dalla sua eventuale integrazione, il proponente può avviare i lavori nel rispetto dei contenuti del PdU. Il provvedimento conclusivo di VIA può eventualmente contenere prescrizioni ad integrazione del Piano stesso (art. 9, co. 5, D.P.R. 120/2017).

Prima dell'inizio dei lavori, che deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del PdU salvo deroghe espressamente motivate (art. 14, D.P.R. 120/2017), il proponente comunica, in via telematica, all'Autorità Competente e ad ARPA i riferimenti dell'esecutore del PdU, il quale, a far data dall'invio telematico, è tenuto a far proprio e rispettare il piano e ne è responsabile.

Inoltre l'esecutore redige il documento di trasporto e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al DPR 120/2017, al fine della tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

I termini previsti per l'inizio dei lavori o la durata del PdU possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di 2 anni (art. 16, D.P.R. 120/2017).

Il PdU può essere inoltre aggiornato o prorogato ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 120/2017.

Sia nel caso di proroga che di aggiornamento del PdU, il proponente/esecutore deve inviare, nei termini stabiliti, specifica comunicazione all'Autorità Competente e ad ARPA in via telematica, con l'indicazione

¹ Per cantiere di grandi dimensioni, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett u), del DPR 120/2017, si intende un "cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

² Per Autorità Competente, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. d), del DPR 120/2017, si intende "l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'Autorità Competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga e/o aggiornamento per modifica sostanziale.

L'efficacia del PdU viene meno, con conseguente obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuti (art. 14, D.P.R. 120/2017) nei seguenti casi:

- allo scadere dei termini previsti per l'inizio dei lavori;
- in caso di violazione degli obblighi assunti nel PdU;
- in caso venga meno uno dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto.

Il PdU deve essere conservato presso il sito di produzione e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per 5 anni e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia della documentazione è conservata anche dall'Autorità Competente.